



PARERE MOTIVATO
n. 249 del 20 dicembre 2016

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Prima variante al Piano di Assetto del Territorio.
Comune di Piazzola sul Brenta**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2016 prot. n.494219;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Piazzola sul Brenta con nota prot. n. 6252/16 del 20/04/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 163438 del 27/04/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la prima variante al Piano di Assetto del Territorio;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.394631 del 14.10.16 del Genio Civile di Padova che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota citata in calce, si inoltra, in allegato alla presente la nota di competenza emessa dallo scrivente Ufficio con nota n. 188535 del 13/05/2016 rilasciato al comune di Piazzola Sul Brenta, in occasione dell'espressione sulla asseverazione di non necessità della Valutazione Compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948/2009, della medesima variante al P.A.T.

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) e relative norme di attuazione, approvato con D.P.C.M. del 21/11/2013 pubblicato nella G.U. n. 97 del 28/04/2014.

Vista la L.R. 11/2004 che tra le sue finalità persegue la messa in sicurezza degli abitati dai rischi di dissesto idrogeologico e l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Vista la DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. - in particolare la 2948 del 06/10/2009 - che fornisce indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti.

Vista ed esaminata la documentazione inerente la variante parziale in oggetto e la relativa asseverazione di non necessità di valutazione idraulica inviata da questo Comune con nota prot. n. 8249 del 05/04/2016, pervenuta al ns. prot. in data 27/04/2016 e registrata con il n. 162706.

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 6197 del 03/05/2016, ns. prot. n. 173052 del 03/05/2016, con la quale prende atto della Asseverazione fornita in merito alla variante in oggetto dall'arch. D. Rossetto.

Costatato che la sempre più diffusa impermeabilizzazione dei suoli porta all'inevitabile perdita della loro capacità di infiltrazione e invaso. Le conseguenze di ciò sono sempre più spesso gravi anche in occasione di piogge non di carattere estremo, che mettono in crisi la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

Premesso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi della DGRV 2948 del 06/10/2009, al fine di evitare ogni aggravio della situazione idraulica del territorio, e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto.



Tutto ciò premesso e considerato:

si prende atto della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che la variante succitata non comporta, rispetto al piano urbanistico vigente, alterazioni al regime idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da rendere necessario uno studio di compatibilità idraulica.

Negli interventi futuri si dovranno ricorre al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. Si richiama quanto disposto dalle Norme di Attuazione del PAI 4 bacini che all'art. 8 punto f) riporta "è vietato realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica".

Si fa inoltre presente che restano in ogni caso fatte salve le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, nonché tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti le distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi. A tal proposito si ricorda che opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificatamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

L'iter istruttorio si può seguire su <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/compatibilita-idraulica>. Si chiede cortesemente di compilare il campo di Rilascio della soddisfazione delle Amministrazioni locali.

- Parere n.3297 del 16.11.16 assunto al prot. reg. al n.447863 del 16.11.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Con DPCM 21.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28.04.2014, è stato approvato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI). Tale strumento costituisce riferimento fondamentale del sistema di prevenzione che è stato allestito, sotto il profilo idraulico e geologico, anche nelle aree ricomprese all'interno dei confini del Comune di Piazzola sul Brenta.

Il PAI, infatti, è piano territoriale di settore che persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

L'articolo 65, comma 6, del D.lgs n. 152/2006 stabilisce che "le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni".

Sulle delineate premesse, in relazione ai contenuti della variante presentata, si sottolinea la necessità che tutti gli interventi e le attività conseguenti alla modifica dell'articolo 23 delle Norme



Tecniche di Attuazione, siano preventivamente valutati verificandone la compatibilità con le situazioni di pericolosità idraulica individuate dal PAI per il territorio comunale.

A tal fine si richiamano le disposizioni dettate dall'articolo 8, comuni a tutte le aree classificate pericolose, nonché quelle contenute all'interno degli articoli 10, 11, 12 che interessano, rispettivamente, le aree classificate a pericolosità elevata P3, media P2, moderata P1.

Si rappresenta, inoltre, che il Comitato Istituzionale di questa Autorità ha approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), mappando vaste aree del territorio di codesto Comune in relazione agli scenari di allagabilità e rischio con tempi di ritorno di 30, 100 e 300 anni.

Tale Piano (consultabile sul sito www.atpiorientali.it link *Piano di gestione del rischio alluvioni – tav. 06*), non costituisce variante automatica del PAI che continua a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio.

Tuttavia gli enti territorialmente interessati sono chiamati a conformarsi ad esso predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza. A tal fine le mappe elaborate nello scenario di elevata probabilità (30 anni) costituiscono elementi di utile riferimento per l'aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 212/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 20 dicembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la prima variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Piazzola sul Brenta, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la prima variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Piazzola sul Brenta in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;



- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, in particolar modo quanto indicato dall'Autorità di Bacino, rispetto sia al Piano di Assetto Idrogeologico sia al Piano di Gestione Rischio Alluvioni;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tali ambiti secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*);
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Piazzola sul Brenta, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore di UO Commissioni VAS VInCA NUVV)
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/00

Il presente parere si compone di 5 pagine